Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 dicembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1367.
Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori sanitari del Ministero della sanità, istituita dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso.

Le tabelle 2, 3, 4 e 7 del quadro 1, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituite dalle tabelle *A, B, C* e *D* annesse alla presente legge.

Non si applica per gli aumenti degli organici previsti dalla presente legge il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 2.

Presso ogni ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441, uno o più funzionari appartenenti alle carriere direttive dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanità.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 16, il primo e il penultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità, nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

Art. 5.

Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

Art. 6.

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa

del Ministero della sanità sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i consiglieri di 1ª classe entrati in servizio a seguito di concorsi banditi ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ovvero in dipendenza degli inquadramenti previsti dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, nonchè i consiglieri di 1ª classe che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di almeno 11 anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 7.

I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.

TABELLA *A*

Carriera direttiva dei medici

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale medico capo	1
Ispettore generale medico	33
Medico provinciale capo	101
Medico provinciale superiore	119
Medico provinciale di 1ª classe	230
Medico provinciale di 2ª classe	
Totale	484

TABELLA *B*

Carriera direttiva dei veterinari

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale veterinario	13
Veterinario provinciale capo	50
Veterinario provinciale superiore	63
Veterinario provinciale di 1ª classe	114
Veterinario provinciale di 2ª classe	
Veterinario provinciale di 3ª classe	
Totale	240

TABELLA *C*

Carriera direttiva dei chimici

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale chimico	3
Chimico capo	9
Chimico superiore	11
Chimico di 1ª classe	16
Chimico di 2ª classe	
Totale	39

TABELLA *D*

Carriera direttiva degli amministrativi

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	21
Direttore di divisione	33
Direttore di sezione	58
Consigliere di 1ª classe	171
Consigliere di 2ª classe	
Consigliere di 3ª classe	
Totale	283

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1368.**

Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio della Azienda autonoma ferrovie dello Stato iscritti all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni.

Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi sarà effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Comitato amministratore della predetta Opera di previdenza in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1369**.

Introduzione dei registratori nel processo penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 496 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 496-*bis*.

(*Uso dei registratori*)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.

Le registrazioni, racchiuse in apposte custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.

Art. 2.

L'articolo 357 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 357.

(*Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura memoria*)

Ciascun testimonio è esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilità. Procede quindi al suo esame.

I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea,

dispone che la deposizione sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.

Di tutto è fatta menzione nel processo verbale.

Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

Art. 3.

L'articolo 367 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 367.

(*Interrogatorio nel merito*)

Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.

Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.

Il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione. In tal caso si osservano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

Art. 4.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 dicembre 1965, n. **1370**.

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze della stagione 1965-1966, gli enti autonomi del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro di San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonché l'istituzione dei Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e la istituzione dei Concerti del Conservatorio Statale di Musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane per il complessivo importo di lire cinque miliardi.

Art. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvederà a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e — di intesa col Ministero del tesoro — le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1967.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — CORONA — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 dicembre 1965, n. **1371**.

Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di presidente della Giunta provinciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa Giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

Art. 2.

Non può essere eletto presidente della Giunta provinciale:

chi si trova in uno dei casi previsti dalla legge di ineleggibilità a consigliere o ad assessore provinciale;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione riguardante istituzioni della Provincia ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi sia ascendente o discendente, parente o affine sino al secondo grado del segretario generale, del ricevitore o tesoriere provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi provinciali o in qualunque modo loro fidejussore;

chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Nei riguardi della deliberazione di nomina del presidente della Giunta provinciale si applicano le disposizioni dettate, per la deliberazione di nomina del sindaco, dai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1963, con il quale il consigliere di Stato dott. Giorgio Crisci venne nominato membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 797 S. G. del 15 settembre 1965, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott. Alfredo Fragomeni, in sostituzione del dott. Giorgio Crisci, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico, per motivi personali, con decorrenza 1° ottobre 1965;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1965, il consigliere di Stato dott. Alfredo Fragomeni è nominato membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Giorgio Crisci, ed è collocato fuori del ruolo del personale della Magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Fragomeni faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 213

(10325)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1965.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito nel mese di giugno 1964 alcuni territori delle provincie di Ravenna e Forlì.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di giugno 1964 il territorio di alcuni Comuni delle provincie di Ravenna e Forlì hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che

hanno colpito nel mese di giugno 1964, i territori dei seguenti Comuni e frazioni di Comune delle provincie di Ravenna e Forlì:

Ravenna - Cervia - Cesenatico - Gatteo - Bellaria-Igea Marina - Rimini - Riccione - Misano Adriatico - Cattolica - San Mauro Pascoli - San Giovanni in Marignano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 132

(10011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1965, con il quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1965-1969, dei membri del Comitato consultivo dell'Ente, ivi compreso il prof. dott. Camillo Mezzacapo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1965, con cui il prof. dott. Camillo Mezzacapo è stato nominato commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del dott. Sereno Freato;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del prof. Mezzacapo nell'incarico di rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al Comitato consultivo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Emilio Flores d'Arcais è nominato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. dott. Camillo Mezzacapo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1965

MORO

(10059)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.

Aumento del rapporto previsto dall'art. 27, lettera C) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la ricostruzione di case di abitazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1963, numero 3831, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, registro n. 12, foglio n. 347, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti per fatti di guerra è stato stabilito, a partire dal 1° gennaio 1963, nel coefficiente 60 (sessanta) per tutto il territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di aggiornare, in relazione alle mutate condizioni di mercato, il coefficiente anzidetto;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti per fatti di guerra, è stabilito, a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75 per tutto il territorio nazionale.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1965
Registro n. 33, *foglio n.* 260

(10320)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Fiduciaria Revisioni Aziendali Amministrative » - F.R.A.M., con sede in Como, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Fiduciaria Revisioni Aziendali Amministrative » - F.R.A.M., con sede a Como, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione, ai sensi della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società per azioni Fiduciaria Revisioni Aziendali Amministrative - F.R.A.M. - con sede a Como, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(10205)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Abbiategrasso », con sede in Abbiategrasso (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 28 settembre 1965 alla Società « Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Abbiategrasso », con sede in Abbiategrasso (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necesistà di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Vandoni fu Carlo in data 20 febbraio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Acquadro Giuseppe ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9807)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Istituzione di sezioni specializzate in seno agli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire sezioni specializzate nell'ambito delle circoscrizioni territoriali in seno agli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste;

Riconosciuta l'opportunità e l'utilità, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici, per una loro più efficiente organizzazione e per lo svolgimento di una sempre più proficua attività in favore dell'economia montana delle circoscrizioni in cui essi operano di costituire in seno a ciascuno di essi sezioni specializzate;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1966 sono istituite, in seno a ciascun Ispettorato regionale e ripartimentale delle foreste, quattro sezioni specializzate aventi ad oggetto le seguenti materie:

A) Servizi del personale e contabili;

B) Opere pubbliche di bonifica montana e di miglioramento fondiario;

C) Tutela del patrimonio silvo-pastorale, limitazione alla proprietà terriera — assestamento forestale — protezione della natura e valorizzazione del territorio;

D) Statistica - propaganda ed assistenza.

Roma, addì 27 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10006)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 33/63 del 20 aprile 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pavia ha chiesto la classificazione a provinciale del tronco stradale « Casa Matti-Casa Piazza » come diramazione della provinciale Zavattarello-Romagnese-Passo Penice (km. 2+600);

Visto il voto 20 luglio 1965, n. 1114, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco di strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che il suddetto tronco può pertanto essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tronco di strada « Casa Matti-Casa Piazza » come diramazione della provinciale Zavattarello-Romagnese-Passo Penice (km. 2+600).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10056)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1966, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per due gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1965
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 301. — BAIOCCHI

(10444)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Disciplina della esportazione degli equini ai fini della profilassi delle affezioni influenzali degli animali della stessa specie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 giugno 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1965, n. 152, con la quale veniva resa obbligatoria la preventiva autorizzazione ministeriale per l'esportazione temporanea all'estero degli equini;

Considerata la favorevole situazione sanitaria nei confronti delle affezioni influenzali degli equini nei Paesi esteri;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 9 giugno 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1965, n. 152, è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(10452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura inglese » presso l'Istituto superiore orientale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura inglese » alla cui copertura il competente Consiglio di facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10447)

Vacanza della seconda cattedra di « Lingua e letteratura latina » presso la Facoltà di magistero della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di « Lingua e letteratura latina », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10448)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Paganelli Farina, nato a Crevalcore (Bologna) il 9 febbraio 1935 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Bologna il 14 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(9913)

Il dott. Enrico Averame, nato a Garessio (Cuneo) il 28 settembre 1936 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Torino in data 14 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(9914)

Il dott. Sebastiano D'Agostino, nato a San Giuseppe Jato, il 7 dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo a seguito degli esami di Stato svoltisi nel 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(9915)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 2083/422, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muscettola Nicola, nato in Monte Sant'Angelo il 5 febbraio 1895, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in comune di San Giovanni Rotondo, estesa mq. 200 riportata in catasto alla particella n. 56/g del foglio di mappa n. 117 del Comune di San Giovanni Rotondo, e nella planimetria tratturale con il n. 104.

(9554)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa Fra i Liberali di Nazzano Romano (Roma) e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1965, la gestione commissariale della Società cooperativa Fra i Liberali di Nazzano Romano, con sede in Nazzano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 22 aprile 1966.

Dalla data del suddetto decreto la dott.ssa Eleonora Sangiorgio è stata nominata commissario governativo della suddetta cooperativa in sostituzione del geom. Antonio De Bellis, dimissionario.

(9620)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Municipalizzata Autoservizi Senesi - A.M.A.S., con sede in Siena.

Con decreto 30 novembre 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Municipalizzata Autoservizi Senesi A.M.A.S., con sede in Siena.

(9936)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Frosinone.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.37/8744 del 24 novembre 1965, sentito il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Frosinone, via Francesco Brighindi, di proprietà della Società in accomandita Svizzera immobiliare, per un prezzo non superiore a L. 30.000.000 (trentamilioni).

(9721)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Brindisi

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.36/8742 del 24 novembre 1965, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile, sito in Brindisi, via Marco Pacuvio, di proprietà dell'Impresa di costruzioni Daniele, per un prezzo non superiore a L. 37.330.000 (trentasettemilionitrecentotrentamila).

(9722)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Ittireddu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10162)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965 il comune di Nulvi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10163)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Bortigiadas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.132.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10164)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.444.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10152)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Lari (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10153)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Mondavio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.480.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10154)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Pietralunga (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.584.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10155)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.211.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10113)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.076.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10114)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.087.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10115)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.613.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10116)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.501.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10118)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.682.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10119)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.269.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10120)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.485.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10117)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.555.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10121)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Mendicino Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.966.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10122)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.932.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10123)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.691.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10124)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.942.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10125)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.204.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10126)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.045.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10127)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.577.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10128)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.284.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10129)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.431.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10130)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.511.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10131)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 560.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10132)

Autorizzazione al comune di Lavenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Lavenone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 433.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10133)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.620.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10134)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.313.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10135)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.875.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10136)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.081.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10137)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Montone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.750.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10156)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.089.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10157)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Vinci (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.553.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10158)

Autorizzazione al comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Forno di Zoldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.576.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10159)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.665.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10160)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Mergo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.421.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10161)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Maropati (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.038.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10165)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Mammola (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.392.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10166)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Giffone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.376.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10167)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Gerace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.464.097, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10168)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Fiumara (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.242.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10169)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.465.199, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10170)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.373.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10171)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Delianuova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.945.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10172)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.155.364, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10173)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cittanova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.344.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10174)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.348.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10175)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Ciminà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.333.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10176)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Caulonia (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.162.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10177)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Careri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.967.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10178)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Candidoni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.716.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10179)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cardeto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.239.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10180)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Canolo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.528.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10181)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Camini (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.920.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10182)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Bivongi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.686.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10183)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Anoia (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.444.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10184)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Melfi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.043.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10185)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Vallo di Nera (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10222)

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Osiglia (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.970.247, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10223)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Piegaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10224)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10225)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Treviso

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, n. 904, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Treviso.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10343)

Approvazione del piano di zona del comune di Pescara

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, n. 834, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio della città di Pescara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10346)

Approvazione del piano di zona del comune di Ozzano Emilia

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1965, n. 959, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ozzano Emilia (Bologna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10344)

Approvazione del piano di zona del comune di Casalecchio di Reno

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, n. 895, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Casalecchio di Reno.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 20 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,75	624,80	624,75	624,75	624,75	624,75	624,76	624,75	624,77
$ Can.	579,99	580,50	580,20	580,60	579,50	580,40	580,63	580,40	580,40	580,40
Fr. Sv.	144,71	144,74	144,73	144,735	144,70	144,71	144,74	144,72	144,71	144,73
Kr. D.	90,75	90,78	90,75	90,745	90,75	90,75	90,7425	90,75	90,75	90,75
Kr. N.	87,48	87,47	87,48	87,46	87,53	87,47	87,465	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,78	120,78	120,77	120,765	120,85	120,77	120,765	120,76	120,77	120,76
Fol.	173,22	173,26	173,28	173,29	173,15	173,24	173,26	173,23	173,22	173,25
Fr. B.	12,59	12,58	12,58	12,5810	12,585	12,58	12,5810	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,49	127,49	127,49	127,465	127,45	127,45	127,4725	127,48	127,45	127,46
Lst.	1750,91	1750,59	1750,20	1750,35	1750 —	1750,72	1750,35	1750,72	1750,72	1750,50
Dm. occ.	156,21	156,22	156,30	156,245	156,22	156,24	156,235	156,24	156,24	156,24
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1850	24,1790	24,15	24,17	24,18	24,17	24,17	24,18
Escudo Port.	21,84	21,85	21,83	21,845	21,75	21,84	21,833	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4320	10,435	10,43	10,4305	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 20 dicembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,865
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,415

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	580,615
1 Franco svizzero	144,737
1 Corona danese	90,744
1 Corona norvegese	87,462
1 Corona svedese	120,765
1 Fiorino olandese	173,275
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,469
1 Lira sterlina	1750,35
1 Marco germanico	156,24
1 Scellino austriaco	24,179
1 Escudo Port.	21,839
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina Militare in s.p.e. approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato

stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 20 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato dovrà entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400,

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1965
Registro n. 59 Difesa-Marina, foglio n. 54. — MANAI

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 1 posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti del limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 giugno 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1.	Pattaro dott. Giuseppe	punti	96,13	su 132
2.	Montanaro dott. Pierino	»	82,81	»
3.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	81,72	»
4.	Rago dott. Riccardo	»	79,54	»
5.	Di Simine dott. Eugenio	»	77,32	»
6.	Panza dott. Filomeno Fiore	»	75,63	»
7.	Molinari dott. Lodovico	»	74,60	»
8.	Cantanna dott. Pietro	»	71,13	»
9.	Caporusso dott. Domenico	»	71,09	»
10.	Silvano dott. Guido	»	70,77	»
11.	Graziani dott. Marcello	»	70,63	»
12.	Aiello dott. Salvatore	»	70,13	»
13.	Frassanito dott. Luciano	»	68,13	»
14.	Mennini dott. Aldo	»	66,68	»
15.	Conte dott. Egidio	»	65,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10317)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sedi per le prove scritte di esame del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 206, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra;

Visto l'art. 3, primo comma, del citato decreto, in cui è prevista, per lo svolgimento delle prove scritte, la facoltà della istituzione di sedi periferiche di esame, oltre quella di Roma, in relazione al numero degli aspiranti;

Considerata l'opportunità di procedere all'istituzione di dette sedi periferiche, dato l'elevato numero di candidati al concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo, oltre che in Roma, anche nelle seguenti altre sedi: Torino, Milano, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Cagliari, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso e successivamente, fino alla data dell'invito alle prove scritte. L'assegnazione dei candidati alle anzidette sedi di esame sarà disposta come segue:

Alla sede di esame di:	I candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte di una delle Regioni riportato in corrispondenza della sede di esame:
Torino	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.
Milano	Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.
Roma	Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzi, Molise.
Napoli	Campania.
Bari	Puglia, Basilicata.
Messina	Calabria, Sicilia.
Palermo	Sicilia.
Cagliari	Sardegna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1965
Registro n. 11 Lavoro e prev. soc., foglio n. 92. — LA TORRE

(10335)

Diario delle prove scritte del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a geometri, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a geometri, avranno luogo nei giorni 19 e 20 gennaio 1966, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
Napoli: Palazzo degli Uffici finanziari, via Diaz;
Bari: Ente Fiera del Levante;
Palermo: Ente Fiera del Mediterraneo;
Messina: Ditta I.M.S.A., via Maregrosso (angolo via Roosevelt);
Cagliari: Istituto nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, via Is. Mirrionis n. 195;
Torino: Istituto salesiano Conti Rebaudengo, piazza Rebaudengo n. 22;
Milano: Società Umanitaria, via Daverio n. 7.

(10336)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di lavandaio, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236273, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1965, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 262, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di lavandaio, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati al concorso ad un posto di operaio di 8ª categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di lavandaio, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236273, è costituita, a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonio, medico fiscale della Zecca;
La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico della Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segretaria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236273, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, capo dei servizi tecnici della Zecca;
Egidi cav. Aldemando, capotecnico della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1965
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 387

(10149)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 3 settembre 1965, avrà luogo in Livorno presso il Liceo scientifico « F. Enriquez », piazza Vigo n. 1, il giorno 11 gennaio 1966, con inizio alle ore 8.

(10340)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, riservato al personale statale non di ruolo appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 1966, presso la Facoltà di lettere della Università, con inizio alle ore 8.

(10339)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1479/MP, del 1° aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Vista la proposta dell'Ordine provinciale dei medici;
Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, di cui alla premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Membri:

Satta dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;
Bozzo prof. Andrea, primario medico ospedaliero;
Lorenzini prof. Luciano, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Sassari;
Romano dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Correddu dott. Armando, medico condotto.

Segretario:

Pinna-Parpaglia dott. Gerolamo, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 6 dicembre 1965

Il medico provinciale: FADDA

(10151)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1479, del 1° aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Vista la proposta del Collegio provinciale delle ostetriche;
Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, di cui alla premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Membri:

Satta dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;
Candiani prof. Giovanni Battista, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Sassari;
Orrù prof. Michele, libero docente in ostetricia;
Pisano dott. Gavino, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Deligios Angela, ostetrica condotta.

Segretario:

Scano dott. Mario, consigliere di 3ª classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 6 dicembre 1965

Il medico provinciale: FADDA

(10150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria (sobborgo Castelceriolo-Lobbi); Moncestino-Villamiroglio (Consorzio); Ponzano Monferrato hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Raiteri Luigi: Alessandria (sobborgo Castelceriolo-Lobbi);
2) Tola Giovanni: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio);
3) Garavelli Giovanni: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 2 dicembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(9818)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3863 del 14 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che delle condotte mediche dei Comuni assegnate col precedente decreto n. 5965 dell'11 novembre 1965, sono rimaste vacanti alcune sedi, quali per tacita rinunzia, quali per espressa rinuncia dei vincitori;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con precedente decreto numero 5965 dell'11 novembre 1965, le condotte mediche vengono così assegnate:

1) Mediati Domenico: Rosarno (frazione San Ferdinando);
2) Tenio Enrico: Montebello Jonico (frazione Fossato);
3) Falduto Natale: Seminara (2ª condotta);
4) Lucianò Bruno: Staiti;
5) Gallì Francesco: Caulonia (frazione San Nicola);
6) Nescis Vincenzo: Serrata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 3 dicembre 1965

Il medico provinciale: LANIA

(10090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Rettifica dei decreti 26 ottobre 1965 che approvano la graduatoria di merito e delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 8877 del 26 ottobre 1965, regolarmente pubblicato, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Rilevato che per errore materiale alla candidata risultata idonea al 3° posto sig.ra Losi è stato attribuito il nome di Maria, mentre la medesima ha quale nome anagrafico, Lidia;

Ritenuto di dover rettificare detto errore materiale;

Decreta:

A rettifica del decreto citato in premessa, si precisa che il nome anagrafico della candidata posto al n. 3 della graduatoria a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963 è Lidia e non Maria.

Nella graduatoria approvata con decreto n. 8877 del 26 ottobre 1965 al 3° posto deve leggersi sig.ra Losi Lidia al posto di Losi Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Pavia, addì 19 novembre 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 8877 del 26 ottobre 1965, regolarmente pubblicato con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il proprio precedente decreto n. 8878 del 26 ottobre 1965 regolarmente pubblicato, con il quale venivano dichiarate vincitrici le candidate al concorso di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 9477 in data 19 novembre 1965, con il quale è stato rettificato l'errore contenuto nei decreti precitati relativo alla 3ª classificata, sig.ra Losi Lidia;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 8878 del 26 ottobre 1965, si precisa che la vincitrice della condotta ostetrica consorziale fra i comuni di Vellezzo Bellini e Rognano è la sig.ra Losi Lidia.

Il decreto 8878 del 26 ottobre 1965 resta così modificato nella parte dispositiva:

1) Campora Costantina: Pizzale;
2) Zaccone Eleonora: Broni;
3) Losi Lidia: Vellezzo Bellini-Rognano (cons.);
4) Casucci Maria: Mezzana Bigli;
5) Pastore Maria: Castello d'Agogna;
6) Sala Franca: Romagnese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Pavia, addì 19 novembre 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

(9950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PPOVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1126 del 20 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 2119 dell'11 maggio 1965 concernente la composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, delle candidate dichiarate idonee nel concorso in premessa specificato:

1. Santagati Santa	punti	68,92	su	120
2. Piazza Aurea	»	67,28	»	120
3. Cilona Ina	»	58,95	»	120
4. Bellavia Maria	»	58,50	»	120
5. Napoli Antonia	»	56,93	»	120
6. Frasconà Cantalanotte Carmela	»	50,40	»	120
7 Todero Grazia	»	49,92	»	120
8. Lendaro Paolina	»	49,37	»	120
9. Pilo Giovanna	»	42,33	»	120
10. La Rocca Maria	»	42,00	»	120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 27 novembre 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1963;

Esaminate le domande delle concorrenti in relazione all'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, posto sulle domande stesse;

Visti gli articoli 36 e 69 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1. Santagati Santa: Catania (10ª condotta);
2. Piazza Aurea: Mascali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 27 novembre 1965

(9918) *Il medico provinciale:* SCUDERI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 7 luglio 1965, n. 2473, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Teramo, dell'Ordine provinciale dei medici e degli Enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto;
Lancetta dott. Aurelio, medico provinciale dell'Aquila;
Puglielli prof. Mario, docente in Clinica ostetrica e ginecologia, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Teramo;
Berghella dott. Andrea, specialista in ostetricia;
Coccia Ines, ostetrica condotta.

Segretario:

Vitale dott. Eligio, consigliere di 1ª classe r.a. dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Teramo e degli Enti interessati.

Teramo, addì 16 novembre 1965

(10236) *Il medico provinciale:* DI MEGLIO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1965, n. 16.

Ulteriore finanziamento ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1962, n. 19.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 30 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 19, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 430 milioni da ripartire come segue: L. 30 milioni a carico dell'esercizio 1965 e L. 100 milioni a carico di ciascun esercizio dal 1966 al 1969.

Nei limiti degli stanziamenti previsti per gli esercizi dal 1965 al 1968 dal precedente comma, la Regione può assumere a suo totale carico le spese per i pronti interventi, resisi necessari per il rapido smaltimento delle acque e del materiale alluvionale e per il ripristino dei terreni e delle opere pubbliche di bonifica, danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel settembre 1965 nel territorio regionale.

I lavori e le opere eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, o da eseguire successivamente all'entrata in vigore della stessa, riconosciuti urgenti ed indifferibili, devono essere stati o devono venire autorizzati dalla Giunta regionale, previo accertamento da parte del competente ufficio dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e il commercio, al quale spetta l'approvazione in linea tecnica ed economica dei relativi progtti.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a suo totale carico agli studi e alle ricerche, anche sperimentalmente, necessari alla redazione di piani di sistemazione e di riordinamento fondiario, nonchè alla compilazione, approvazione e pratica attuazione dei medesimi.

Per la compilazione dei piani, di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a personale tecnico specializzato e particolarmente competente nel settore, estraneo all'Amministrazione, che verrà compensato in base alle tariffe professionali in vigore.

Al conferimento degli incarichi, di cui al comma precedente, provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazioni della Giunta stessa.

Per il raggiungimento dei fini, di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di L. 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 30 milioni, previsto dal precedente articolo 1 a carico dell'esercizio finanziario 1965, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

All'onere di L. 20 milioni, previsto a carico dell'esercizio 1965 dal precedente art. 2, si provvede con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 92 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1965, n. 17.

Autorizzazione di un limite di impegno di lire 10 milioni per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 30 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1965 un limite di impegno di L. 10 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969.

Alla copertura dell'onere di L. 10 milioni a carico dell'esercizio 1965 si provvede mediante prelevamento di tale importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

Art. 2.

Le disponibilità di cui al presente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di sessanta mesi, nella misura del 3 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(9922)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.